

Da: ict@aranagenzia.it
Oggetto: AranSegnalazioni n. 4/2024
Data: 26/02/2024 11:06:35

[Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui](#)

aran Agenzia per la Rappresentanza
Negoziale delle Pubbliche
Amministrazioni



AranSegnalazioni

Newsletter n. 4 del 26 febbraio 2024



Attività istituzionale dell'Agenzia

Pubblicazioni

Publicato il Rapporto semestrale Aran sulle retribuzioni dei dipendenti pubblici

Il [Rapporto Semestrale dell'Aran sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti](#), pubblicato oggi (22/2/2024), fa il punto sulla nuova tornata contrattuale del 2022-2024, formalmente avviata nello scorso mese di gennaio con la trasmissione della cosiddetta "direttiva madre" all'Aran da parte del Ministro della Pubblica amministrazione.

Il rapporto indica in circa 10 miliardi di Euro l'entità complessiva delle risorse destinate ai rinnovi contrattuali a seguito dell'approvazione dell'ultima legge di bilancio, con un effetto di crescita delle retribuzioni stimabile in una percentuale vicina al 6%.

In aggiunta alle risorse dedicate ai rinnovi contrattuali vi sono anche altre risorse previste per alcuni settori o comparti da specifiche disposizioni di legge, che il Rapporto stima in circa 700 milioni di euro, così da portare l'incremento medio riconosciuto sul triennio ad una percentuale del 6,2%.

Il Rapporto evidenzia che circa la metà delle risorse stanziare sono state già anticipate, sia attraverso l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale a partire dal 2022 sia attraverso una consistente anticipazione avvenuta a fine 2023 con il cosiddetto "decreto anticipi" (D.L. n. 145/2023). Il rapporto rileva come l'entità di queste anticipazioni sia stato largamente superiore a quelle erogate - per lo più sotto forma di indennità di vacanza contrattuale - nel corso delle precedenti tornate.

Impiegando una base retributiva media per i comparti statali di circa 36 mila euro lordi, il beneficio a regime che sarà possibile riconoscere si ragguaglia attorno ai 160 euro mese, di cui poco più di 70 già anticipati sotto forma di IVC complessiva.

Il Rapporto effettua anche un confronto con le tornate contrattuali precedenti. A fronte del 6% riconosciuto nel 2022-2024, l'incremento fu del 3,5% nel 2016-2018 e del 4% nel 2019-2021. In termini di "grande media" per il complesso del settore pubblico, queste dinamiche offrivano miglioramenti retributivi di circa 90 euro mese nel 2016-18, poco meno di 110 nel 2019-21 ed infine circa 160 a regime nel 2024.

Confrontando queste dinamiche con il tasso di inflazione dei rispettivi periodi si nota l'assenza di una relazione particolarmente robusta. I tassi di inflazione sono infatti risultati inferiori agli incrementi riconosciuti nelle ultime due tornate contrattuali e sensibilmente superiori nel triennio 2022-2024.

Quale effetto delle consistenti anticipazioni erogate a fine dicembre 2023, la seconda sezione del Rapporto dedicata alla dinamica delle retribuzioni contrattuali, rilevata da Istat a fine gennaio scorso, mostra un incremento del 16,6% delle retribuzioni del pubblico impiego nel mese di dicembre, rispetto al mese precedente (cosiddetta variazione congiunturale). Si tratta di un andamento molto particolare, dovuto agli effetti del decreto anticipi, con il quale è stato erogato, nel mese di dicembre, per le amministrazioni statali, l'importo annuo della maggiorazione di IVC calcolata in misura pari a 6,7 volte l'IVC base.

[Vai al documento](#)

Attività negoziale

Sottoscritto in via definitiva il Contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti e delle aree (2022-2024)

In data 22 febbraio 2024 è stato sottoscritto il [Contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale \(2022-2024\)](#).

Il testo contrattuale definisce la composizione dei comparti di contrattazione collettiva per il triennio 2022-2024. E' stato confermato l'assetto dei comparti Funzioni centrali, Istruzione e ricerca, Funzioni locali e Sanità. Analogamente si è proceduto per quanto riguarda la composizione delle Aree della dirigenza.

L'odierna sottoscrizione del CCNQ per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione completa il primo passo per l'avvio della tornata contrattuale 2022-2024 per il pubblico impiego.

[Vai al documento](#)

Dati statistici

Aggiornamento delle elaborazioni statistiche sulle retribuzioni medie pro-capite nella PA e nel Settore privato

Nella sezione [Pubblicazioni e Statistiche](#) sono state aggiornate all'anno 2022 le elaborazioni statistiche sulle [retribuzioni medie pro-capite del personale della Pubblica Amministrazione e del Settore privato](#).

[Vai al documento](#)

Orientamenti applicativi

Contratti quadro - contrattazione integrativa

A seguito della sottoscrizione del CCNL Istruzione e Ricerca - periodo contrattuale 2019-2021 - avvenuta il 18 gennaio 2024 quali sono i soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa?

[Vai al documento](#)

Orientamenti applicativi

Comparto Istruzione e Ricerca

Nell'ipotesi in cui il dipendente non goda delle ferie maturate e non fruite entro il termine stabilito dalla normativa contrattuale, il diritto al loro godimento deve essere considerato decaduto?

[Vai al documento](#)

Orientamenti applicativi

Area Sanità

Non appare del tutto chiaro quanto previsto nel primo alinea del comma 2 dell'articolo 22 laddove si stabilisce che senza attivazione della procedura di cui all'articolo 23, comma 9, deve essere conferito l'incarico professionale di consulenza studio e ricerca.

[Vai al documento](#)

Orientamenti applicativi

Area Sanità

Come deve essere applicata la disposizione contenuta all'articolo 25 nel caso di sostituzione del direttore di dipartimento?

[Vai al documento](#)

Orientamenti applicativi

Comparto Funzioni Centrali

Nella locuzione "propri dipendenti" presente nell'articolo dedicato al welfare aziendale è ricompreso anche il personale di ruolo temporaneamente assegnato ad altre pubbliche amministrazioni (cd. comandati out) ed il personale di ruolo presso altre amministrazioni temporaneamente assegnato presso l'amministrazione (cd. comandati in)?

[Vai al documento](#)

Orientamenti applicativi

Comparto Funzioni Centrali

I permessi studio di cui all'art. 46 del CCNL comparto Funzioni Centrali del 12/02/2018 possono essere richiesti anche per lo svolgimento di tirocini o stages il cui espletamento è richiesto per il completamento del piano degli studi intrapresi?

[Vai al documento](#)



Sezione giuridica

Corte di Cassazione

Sezione Lavoro

Ordinanza 34155/2023

Impiego pubblico - Sanità - AUSL - sostituzione nell'incarico di dirigente medico non si configura come svolgimento di mansioni superiori - art. 2103 cc art. 18 del CCNL 8.6.2000

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

La sostituzione nell'incarico di dirigente medico del servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 18 del CCNL 8.6.2000 per l'area della dirigenza medica non si configura come svolgimento di mansioni superiori poiché avviene nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione l'art. 2103 c.c., e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito ma solo la prevista indennità c.d. sostitutiva. Dovendosi considerare adeguatamente remunerativa l'indennità sostitutiva specificatamente prevista dalla disciplina collettiva è inapplicabile l'art. 36 della Costituzione.

[Vai al documento](#)

Corte di Cassazione

Sezione Lavoro

Ordinanza 2100/2024

Impiego pubblico - Sanità - AUSL - attività extraaziendale di volontariato non autorizzata - art. 53, comma 6, del Dlgs 165/2001

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

La Corte si esprime in merito allo svolgimento, da parte di dipendenti di un'azienda sanitaria, di attività di volontariato extraaziendale, retribuita con un importo forfettario giornaliero, senza la prevista autorizzazione ex art. 53, comma 6, del Dlgs 165/2001. Viene confermata la decisione della Corte territoriale con la quale avvalorava le decisioni assunte in merito dall'amministrazione sanitaria, ossia l'intimazione di sanzioni amministrative a carico dei dipendenti non autorizzati, nonché il riconoscimento del credito che la stessa riteneva di vantare nei confronti degli dipendenti a titolo di riversamento alla pubblica amministrazione datrice di lavoro di quanto percepito altrove dai suoi dipendenti, come previsto dall'art. 53, comma 7, del dlgs 165/2001.

[Vai al documento](#)

Corte di Cassazione

Sezione Lavoro

Sentenza 2274/2024

Impiego pubblico - Funzioni Centrali - Agenzia delle Entrate - secondo licenziamento disciplinare - art. 63 del D. Lgs 165/2001

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

Il contenzioso riguarda due licenziamenti disciplinari intimati dall'Agenzia delle Entrate nei riguardi di un funzionario dell'ente. La Corte sancisce che in tema di rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro, qualora abbia già intimato al lavoratore il licenziamento per una determinata causa o motivo, può legittimamente intimargli un secondo licenziamento, fondato su una diversa causa o motivo, restando quest'ultimo del tutto autonomo e distinto rispetto al primo, sicché entrambi gli atti di recesso sono in sé astrattamente idonei a raggiungere lo scopo della risoluzione del rapporto, dovendosi ritenere il secondo licenziamento produttivo di effetti solo nel caso in cui venga riconosciuto invalido o inefficace il precedente. Ciò significa che, sul piano del diritto sostanziale, è legittima la intimazione di un secondo licenziamento, per quanto esso nasca come destinato a non avere effetti, se il primo licenziamento non sia caducato. (Cass. 20 gennaio 2011, n. 1244; Cass. 4 gennaio 2013, n. 106).

[Vai al documento](#)

Corte di Cassazione

Sezione Lavoro

Sentenza 2872/2024*

Impiego pubblico - Azienda Ospedaliero Universitaria - recesso dirigente a tempo determinato

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

La Cassazione ha affermato che in presenza di una "responsabilità disciplinare" e non "dirigenziale" il recesso del dirigente, anche a termine, non richiede alcun parere preventivo e obbligatorio al comitato dei garanti. Nel caso di specie infatti per la Corte d'Appello territoriale l'Azienda resistente aveva contestato due addebiti al dirigente, consistenti "nell'aver creato una situazione di incompatibilità ambientale e nell'aver assunto l'incarico di amministratore unico di società, in violazione del vincolo di esclusività del rapporto di lavoro", concludendo che l'addebito

mosso al ricorrente pertanto non attenesse al raggiungimento degli obiettivi dirigenziali bensì alla correttezza dell'adempimento della prestazione. Accertava così la natura disciplinare della responsabilità del dirigente escludendo che fosse riferibile al raggiungimento degli obiettivi aziendali.

[Vai al documento](#)

Corte di Cassazione

Sezione Lavoro

Sentenza 2516/2024

Principio - Licenziamento - Obblighi contrattuali di diligenza, fedeltà, buona fede e correttezza

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

Lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente, durante lo stato di malattia, configura la violazione degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà nonché dei doveri generali di correttezza e buona fede, oltre che nell'ipotesi in cui tale attività esterna sia, di per sé, sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia, anche nel caso in cui la medesima attività, valutata con giudizio ex ante in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio, così che è del tutto funzionale all'accertamento dell'effettiva violazione dei predetti obblighi l'approfondimento medico-legale finalizzato alla valutazione dell'attività svolta in favore di terzi in relazione alla patologia giustificante l'assenza dal lavoro presso il datore, per così dire, principale.

[Vai al documento](#)

Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 14/2024/SRCPIE/PAR

Impiego pubblico - Funzioni locali - Misure di welfare integrativo-ex art. 82 CCNL - art. 23, comma 2, dlgs 75/2017

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

Un Ente chiede se le somme destinate al finanziamento del welfare provenienti dal fondo risorse decentrate siano o meno da includere nel tetto del salario accessorio e se, in tale ambito, assuma un rilievo il fatto che le stesse erano già previste nello stesso oppure derivano da aumenti disposti in applicazione del CCNL. L'art. 82, comma 2, del CCNL 16/11/2022 (Contratto collettivo nazionale di lavoro 16/11/2022 relativo al personale del comparto funzioni locali - Triennio 2019-2021) stabilisce che gli oneri per la concessione dei benefici del welfare integrativo «sono sostenuti mediante utilizzo delle disponibilità già previste, per le medesime finalità, da precedenti norme, nonché mediante utilizzo di quota parte del Fondo di cui all'art. 79, nel limite definito in sede di contrattazione integrativa. Tra le risorse del Fondo sono prioritariamente utilizzate, anche in deroga al limite di cui al precedente periodo, quelle di cui all'art. 67, comma 3, lettera b) del CCNL del comparto Funzioni locali sottoscritto il 21 maggio 2018». La disposizione in parola, dunque, ha innovato la disciplina del precedente art. 72 del CCNL delle Funzioni Locali del 21/05/2018, secondo cui gli oneri per la concessione al personale di benefici di natura assistenziale e sociale potevano trovare copertura unicamente «nei limiti delle disponibilità già stanziati dagli enti, ai sensi delle vigenti disposizioni, anche per finalità assistenziali nell'ambito di strumenti a carattere mutualistico, anche già utilizzati dagli enti stessi». L'art. 82 CCNL consente ora che gli oneri per il welfare integrativo siano sostenuti anche mediante l'utilizzo di quota parte del Fondo risorse decentrate, nel limite definito in sede di contrattazione integrativa (e dunque senza possibilità di variazioni in sede applicativa) e nel rispetto dei vincoli di destinazione di cui all'art. 80 CCNL. Passando al quesito inerente all'assoggettabilità delle spese per le misure di welfare integrativo al limite del trattamento economico accessorio fissato dall'art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017 («a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016»), si osserva quanto segue. Le Sezioni regionali di controllo di questa Corte hanno precisato che non rientrano nel limite sopra citato quelle erogazioni che sono prive di finalità retributiva e che assolvono ad una funzione contributivo-previdenziale o assistenziale. Ne segue, secondo gli orientamenti giuscontabili maturati sulla questione, ai quali la Sezione piemontese ritiene di aderire (deliberazioni SRCVEN/503/2017/PAR, SRCLIG/61/2023/PAR e SRCLIG 27/2019/PAR, SRCLOM/174/2023/PAR), che le misure di welfare integrativo di cui all'art. 82 CCNL, benché finanziate dal Fondo risorse decentrate, non sono assoggettate al limite di cui all'art. 23, comma 2, D.lgs. 75/2017, bensì alla disciplina e ai limiti specifici, anche finanziari, previsti dal medesimo art. 82 CCNL.

[Vai al documento](#)

Corte dei conti

Sezione Regionale di Controllo per la Toscana

Deliberazione n. 215/2023/PAR

Enti Locali - Fondo per le risorse decentrate - recupero maggiori somme - rinuncia alla capacità assunzionale - art. 33, comma 2, D.L. 34/2019 convertito in L. n. 58/2019

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

Un comune pone alla Corte regionale due quesiti. Il primo: "al fine del recupero delle maggiori somme confluite indebitamente nel "Fondo per le risorse decentrate", sia ancora oggi ritenuto corretto usufruire dell'importo derivante dalla rinuncia alla capacità assunzionale, come previsto dall'art. 1, commi 226 e 228, della Legge n. 208/2015 [...], posto che la normativa di riferimento per il calcolo delle capacità assunzionali ha subito una sostanziale modifica con l'art. 33 co.2 D.L. n. 34/2019 convertito dalla L. n. 58/2019". Nell'ipotesi affermativa, il Comune istante chiede, altresì, se "la rinuncia sopra evidenziata debba essere considerata stabile o possa limitarsi agli anni in cui è necessario effettuare il recupero delle somme indebitamente erogate".

Primo quesito: La Corte, dove breve excursus normativo, riscontra: "Non vi è dubbio che qualora il Comune si trovi nella situazione rappresentata dal Decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei ministri, emanato in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, co. 2, del d.l. n. 34/2019, lo stesso possa utilizzare i risparmi conseguiti dalla rinuncia alla capacità assunzionale di cui all'art. 1, commi 226 e 228, l. n. 208/2015, relativa alle facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 (in deroga agli incrementi percentuali di spesa previsti dal nuovo sistema fondato sulla cd. "sostenibilità finanziaria"). Pertanto, qualora l'Ente opti, in quanto più favorevole, per il regime dei resti assunzionali,

programmando le assunzioni (cd. piano del fabbisogno triennale) con riferimento alle facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020, potrà operare la decurtazione necessaria al recupero delle somme indebitamente erogate sul "fondo per le risorse decentrate" in applicazione dei menzionati commi 226 e 228, usufruendo, dunque, di un risparmio di spesa "reale e non fittizio". Qualora l'Ente segua, invece, il regime assunzionale basato sulla cd. "sostenibilità finanziaria", si pone il problema se, anche all'interno di questo regime giuridico, vi siano spazi per applicare i citati commi 221 e 228 al fine di recuperare le somme indebitamente erogate al personale dipendente a seguito del mancato rispetto dei vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa, come concesso dall'art. 1, comma 226, della l. n. 208/2015". Circa l'applicazione dell'art. 221, ritiene la Sezione che non vi siano problemi in quanto la formulazione letterale dello stesso sembra possa ricomprendere anche l'attuale regime assunzionale (relativamente ai risparmi di spesa riferibili alle figure dirigenziali). Il comma 228, poi, si riferisce espressamente alle regole assunzionali basate sul turn over (pertanto, i risparmi di spesa da conseguire sono quelli in cui l'Ente rinuncia ad assumere nei limiti percentuali previsti dal quadro normativo previgente in materia assunzionale, anche mediante la rinuncia ai cd. resti assunzionali). La Sezione, però, in considerazione della finalità perseguita dall'art. 1, comma 226 cit., ritiene che la possibilità di compensare le somme, indebitamente erogate, con risparmi di spesa riferiti alle mancate assunzioni possa estendersi anche all'attuale sistema assunzionale, in quanto ciò che rileva sono i risparmi reali e concreti che vengono realizzati con la rinuncia ad assumere da parte dell'Ente, anche all'interno del sistema della "sostenibilità finanziaria".

Secondo quesito: Per la Corte, occorre stabilire se, valutata la possibilità attuale di recuperare le somme indebitamente confluite nel "Fondo per le risorse decentrate" mediante l'utilizzo degli importi derivanti dalla rinuncia alla capacità assunzionale prevista dall'art. 1, commi 226 e 228, della l. n. 208/2015 (nei termini sopra ricordati) detta rinuncia debba essere considerata stabile o possa limitarsi agli anni in cui è necessario effettuare il recupero delle somme indebitamente erogate. Il Legislatore, in virtù del combinato disposto dell'art. 4 del decreto-legge n. 16/2014 e dell'art. 1, commi 226 e 228, della legge n. 208/2015, ha introdotto la possibilità di recuperare le somme in eccesso erogate sui fondi contrattuali integrativi mediante l'utilizzo dei risparmi derivanti non solo dalla rinuncia, ma anche dal "differimento" delle capacità assunzionali legittimamente concesse dalla legge (comma 228) (cfr. Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n. 82/2017/PRSP). In particolare, l'art. 1, co. 226, della l. n. 208/2015, nel rispetto dei risparmi "effettivamente" conseguiti, permette di utilizzare le risorse destinate alle assunzioni di personale di cui al comma 228 - le quali, per loro natura, implicano l'impegno del bilancio dell'ente per un arco pluriennale indeterminato - ai fini del recupero di somme indebitamente erogate alla contrattazione collettiva integrativa, relative ad un periodo di riferimento ben determinato. Il fine, dunque, è quello di consentire il recupero delle suddette risorse finanziarie, nei limiti di quanto erogato impropriamente in eccesso in anni precedenti, mediante l'utilizzo, totale o parziale, del budget annuale di spesa destinato alle assunzioni.

[Vai al documento](#)

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Interpello n. 1/2024 "Sorveglianza sanitaria a seguito di assenza superiore a 60 gg. Per motivi di salute (art. 41 comma 2 lettera e-ter Dlgs n. 81/08)"

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

Alla "Commissione per gli interPELLI in materia di salute e sicurezza sul lavoro" è stata presentata l'istanza per conoscere il parere al seguente quesito: "A fronte delle varie differenti applicazioni nei vari ambiti della PA in materia di sorveglianza sanitaria a seguito di assenza superiore a 60 giorni per motivi di salute (art. 41 comma 2 lettera e-ter Dlgs n. 81/08), si chiede di fornire un'interpretazione univoca della legge, ovvero di chiarire se un soggetto, anche se non esposto, né segnalato esposto ad alcun rischio lavorativo (chimico, biologico, meccanico e per uso di VDT), debba essere visitato dopo 60 giorni di assenza per malattia". La Commissione ritiene che solo i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria debbano essere sottoposti alla visita medica di cui all'articolo 41, comma 2, lettera e-ter), al fine di verificare l'idoneità dei medesimi alla mansione. Al riguardo richiama altresì l'assunto della Corte di Cassazione, Sez. Lav., con sentenza del 27 marzo 2020, n. 7566 (richiamata peraltro anche nella sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Lav., del 12 ottobre 2022, n. 29756) che sancisce "in ordine alla visita medica di cui al citato articolo 41, comma 2, lettera e-ter), ha chiarito che: «La norma va letta - secondo un'interpretazione conforme tanto alla sua formulazione letterale come alle sue finalità - nel senso che la "ripresa del lavoro", rispetto alla quale la visita medica deve essere "precedente", è costituita dalla concreta assegnazione del lavoratore, quando egli faccia ritorno in azienda dopo un'assenza per motivi di salute prolungatasi per oltre sessanta giorni, alle medesime mansioni già svolte in precedenza, essendo queste soltanto le mansioni, per le quali sia necessario compiere una verifica di "idoneità" e cioè accertare se il lavoratore possa sostenerle senza pregiudizio o rischio per la sua integrità psico-fisica".

[Vai al documento](#)

Garante per la protezione dei dati personali

Provvedimento del 21 dicembre 2023 - Documento di indirizzo "Programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati"

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

Con il provvedimento in oggetto il Garante per la protezione dei dati personali adotta il documento di indirizzo in argomento volto a fornire talune indicazioni ai datori di lavoro pubblici e privati e agli altri soggetti a vario titolo coinvolti, al fine di promuovere la consapevolezza delle scelte, anche organizzative, dei titolari del trattamento, nonché a prevenire iniziative e trattamenti di dati in contrasto con la disciplina in materia di protezione dei dati e le norme che tutelano la libertà e la dignità dei lavoratori, favorendo, in tal modo, la più ampia comprensione riguardo alle norme e alle garanzie che devono essere rispettate nel contesto lavorativo, tenuto conto degli elevati rischi per i diritti e le libertà degli interessati.

[Vai al documento](#)



Sezione economica

Ufficio Parlamentare di Bilancio

La manovra di bilancio per il 2024: un'analisi dei testi definitivi - Focus n. 2/2024

Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità

L'Ufficio Parlamentare di Bilancio ha pubblicato un Focus sugli impatti finanziari ed economici delle misure della legge di bilancio approvate dal Parlamento il 29/12/2023, della legge di conversione del DL 145/2023 e dei decreti legislativi relativi alla riforma fiscale che, nel complesso, rappresentano la manovra di bilancio. Vengono analizzati gli effetti finanziari rispetto allo scenario a legislazione vigente nel periodo 2023-2026, l'impatto sui soggetti destinatari e le basi economiche, e le principali modifiche introdotte durante l'iter parlamentare. Il Focus, quanto ai principali beneficiari della manovra, evidenzia gli impatti netti su ciascuno dei tre macro gruppi di interventi: famiglie, imprese e lavoratori autonomi e quelli "generalisti", ovvero rivolti contestualmente a più tipologie di soggetti. Per il 2024 beneficiano maggiormente della manovra le famiglie, in particolare quelle con lavoratori dipendenti tra i componenti, con benefici netti che ammontano complessivamente a 16,4 mld, di cui 3,4 per i dipendenti pubblici. Anche nel 2025 e nel 2026 i principali beneficiari della manovra sono le famiglie (rispettivamente per circa 6,4 miliardi e 6,9 miliardi), in particolare i dipendenti pubblici. Nel biennio 2024-25, seppure in misura più contenuta, sono destinate risorse nette anche agli interventi e alle finalità di carattere generale (beneficio netto di 4 miliardi).

[Vai al documento](#)

Senato della Repubblica

Notiziario economico-finanziario - gennaio 2024

Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità

Il Notiziario Economico Finanziario fornisce dati e informazioni distinti in cinque sezioni: in prima pagina viene riportato un quadro informativo con i principali indicatori economico-finanziari; la seconda sezione "Servizio Bilancio" dà conto dei più recenti prodotti realizzati dal Servizio del Bilancio; la terza sezione elenca i principali documenti e comunicati pubblicati dalle "Istituzioni nazionali"; la quarta sezione "Istituzioni comunitarie e internazionali" riporta una selezione dei documenti di maggiore interesse pubblicati dalle istituzioni comunitarie e dalle istituzioni internazionali. **In questo numero si segnalano, fra gli altri:** MEF "[Regole di finanza pubblica per gli enti territoriali: verifiche del rispetto degli equilibri di bilancio ex ante ed ex post ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge n. 243 del 2012, biennio 2024-2025](#)"; FMI "[World Economic Outlook Update - January 2024](#)"; Banca d'Italia "[Per chi suona la campan\(ell\)a? La dotazione di infrastrutture scolastiche in Italia](#)".

[Vai al documento](#)

BCE

Bollettino economico n. 1/2024

Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità

Il Consiglio direttivo nell'ultima riunione ha deciso di mantenere invariati i tre tassi di interesse di riferimento della BCE. Le nuove informazioni hanno sostanzialmente confermato la precedente valutazione circa le prospettive di inflazione a medio termine. A parte un effetto base al rialzo sull'inflazione complessiva legato all'energia, è proseguita la tendenza discendente dell'inflazione di fondo e si è mantenuta intensa la trasmissione dei passati incrementi dei tassi di interesse alle condizioni di finanziamento. La rigidità di queste ultime frena la domanda, contribuendo a ridurre l'inflazione. Il Consiglio direttivo è determinato ad assicurare il ritorno tempestivo dell'inflazione all'obiettivo del 2% nel medio termine. Sulla base della valutazione corrente, il Consiglio direttivo ritiene che i tassi di interesse di riferimento della BCE si collochino su livelli che, mantenuti per un periodo sufficientemente lungo, forniranno un contributo sostanziale al conseguimento di tale obiettivo. Le decisioni future del Consiglio direttivo assicureranno che i tassi di riferimento siano fissati su livelli sufficientemente restrittivi finché sarà necessario.

[Vai al documento](#)

ISTAT

Gli indici dei prezzi al consumo - paniere dei prezzi - anno 2024

Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità

Ogni anno l'Istat rivede l'elenco dei prodotti che compongono il [paniere di riferimento](#) per la rilevazione dei prezzi al consumo, aggiornando contestualmente le tecniche d'indagine e i pesi con i quali i diversi prodotti contribuiscono alla misura dell'inflazione. Nel 2024 la novità più rilevante è di natura metodologica e riguarda l'impiego della banca dati di IVASS per l'assicurazione RC auto, a vantaggio dell'accuratezza della stima dell'indice per questo servizio. Nel paniere del 2024 utilizzato per il calcolo degli indici NIC (per l'intera collettività nazionale) e FOI (per le famiglie di operai e impiegati) figurano 1.915 prodotti elementari (1.885 nel 2023), raggruppati in 1.045 prodotti, a loro volta raccolti in 425 aggregati. Per il calcolo dell'indice IPCA (armonizzato a livello europeo) il paniere comprende 1.936 prodotti elementari (1.906 nel 2023), raggruppati in 1.064 prodotti e 429 aggregati. L'aggiornamento dei beni e servizi compresi nel paniere tiene conto sia delle novità nelle abitudini di spesa delle famiglie sia dell'evoluzione di norme e classificazioni e, in alcuni casi, arricchisce la gamma dei prodotti che rappresentano consumi consolidati. Tra i prodotti più rappresentativi dell'evoluzione dei consumi delle famiglie, che entrano nel paniere 2024 vi sono: l'Apparecchio per deumidificazione e purificazione aria, la Lampadina smart e il Pasto all you can eat. Tra quelli che rappresentano consumi consolidati entrano: la Piastra per capelli, il Rasoio elettrico, lo Scaldaletto elettrico e alcuni corsi ricreativi e sportivi (di tennis o padel, di acquagym, di calcio e calcetto). Inoltre, per tenere conto delle dinamiche dei prezzi dei prodotti energetici delle famiglie in transizione dal mercato tutelato al mercato libero, l'Istat ha adeguato la modalità di calcolo dell'indice dei beni energetici. Sono circa 33 milioni le quotazioni di prezzo (scanner data) provenienti ogni mese dalla Grande Distribuzione Organizzata (GDO), utilizzate nel 2024 per stimare l'inflazione; 385mila sono raccolte sul territorio dagli Uffici comunali di statistica (UCS); quasi 235mila dall'Istat direttamente o tramite fornitori di dati; più di 157mila le quotazioni provenienti dalla base dati dei prezzi dei carburanti del Ministero dello Sviluppo economico. Con riferimento ai canoni di affitto di abitazioni di proprietà privata, sono circa un milione e mezzo le osservazioni utilizzate per la stima dell'inflazione; la principale novità è il passaggio alla fornitura mensile della base dati delle locazioni immobiliari dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, che garantisce un'informazione più completa e tempestiva. Nel 2024, 79 comuni contribuiscono al calcolo degli indici per l'intero paniere dei prodotti a rilevazione tradizionale (come nel 2023), con una copertura territoriale dell'83,5% in termini di popolazione residente. Altri 12 comuni

effettuano la rilevazione solo per alcune tariffe e servizi locali, portando, per questi prodotti, la copertura al 90,5%.

[Vai al documento](#)



Osservatorio internazionale

Commissione europea

Winter 2024 Economic Forecast: A delayed rebound in growth amid faster easing of inflation

Segnalazione da Direzione Contrattazione 1

Le previsioni intermedie d'inverno della Commissione indicano per il 2023 una revisione al ribasso della crescita sia nell'Unione Europea sia nella zona euro, che dovrebbe attestarsi allo 0,5% rispetto allo 0,6% indicato nelle previsioni d'autunno. La crescita è prevista al ribasso anche nel 2024 e sarà rispettivamente dello 0,9% nell'Unione Europea e dello 0,8% nella zona euro. Per il 2025 si prevede un aumento dell'attività economica dell'1,7% nell'Unione Europea e dell'1,5% nella zona euro. L'inflazione diminuirà più rapidamente rispetto a quanto indicato nelle previsioni d'autunno. Difatti, all'interno dell'Unione Europea si prevede un calo dell'inflazione IAPC (indice armonizzato dei prezzi al consumo), che passerà dal 6,3% del 2023 al 3,0% nel 2024 e al 2,5% nel 2025. Nella zona euro l'inflazione passerà dal 5,4% del 2023 al 2,7% nel 2024 e al 2,2% nel 2025. Per quanto riguarda la situazione economica italiana, invece, nel 2023 si conferma un aumento del PIL dello 0,7% che verrebbe sostenuto principalmente dal contributo della domanda interna a fronte di un contributo della domanda estera netta marginalmente negativo nel 2023 e nullo nel 2024. La domanda interna sarà trainata principalmente dai consumi privati (+1,4% nel 2023 e +1% nel 2024) sostenuti dalla decelerazione dell'inflazione (dal +5,4% di quest'anno, al +2,5% nel 2024), da un parziale recupero delle retribuzioni e dalla crescita dell'occupazione. Il buon andamento dei consumi e le condizioni solide del mercato del lavoro non dovrebbero innescare effetti sull'inflazione; pertanto i prezzi sono previsti in rallentamento grazie anche al calo della componente energetica. Infatti, l'Italia, che durante il picco dei prezzi dell'energia era molto penalizzata dalla dipendenza dall'import di gas, dovrebbe vedere i prezzi al consumo scendere al 2% già quest'anno contro il 2,7% delle previsioni di novembre. Una risalita al 2,3% è prevista nel 2025, sulla scia di una ripresa dei salari guidata dal settore pubblico, in quanto per i rinnovi contrattuali degli statali sono stati stanziati 8 miliardi. Il raffreddamento dei prezzi è anche in parte una buona notizia per i bilanci familiari degli italiani e per l'insieme del potere d'acquisto dell'Italia.

[Vai al documento](#)

OCSE

Economic Outlook, Interim Report February 2024. Strengthening the Foundations for Growth

Segnalazione da Direzione Contrattazione 1

L'economia globale si è dimostrata resiliente nel 2023, ma con l'entrata in vigore di una politica monetaria restrittiva si sta riscontrando un rallentamento della crescita. Si prevede che la crescita globale rimarrà moderata sia nel 2024 che nel 2025, mentre l'inflazione diminuirà progressivamente nella maggior parte dei paesi entro il 2025. I principali rischi a breve termine includono elevate tensioni geopolitiche, in particolare se il conflitto in Medio Oriente dovesse perturbare i mercati energetici e quest'incertezza potrebbe impattare negativamente sui tassi di interesse. Il [rapporto intermedio OCSE](#) sottolinea l'importanza di una politica monetaria prudente per garantire che l'inflazione ritorni ai livelli stabiliti. I governi, a loro volta, devono concentrarsi sulla sostenibilità fiscale, anche attraverso misure volte a ridurre le pressioni sulla spesa. Sono necessarie riforme politiche strutturali per rafforzare le basi di una crescita sostenibile, con priorità chiave nell'accelerare la decarbonizzazione, rilanciare il commercio globale e migliorare la scolarizzazione. Per quanto riguarda le previsioni di crescita, l'OCSE conferma nuovamente le previsioni dell'Italia: PIL atteso a+ 0,7% quest'anno e accelerazione al + 1,2% nel 2025. Contestualmente, l'ente parigino ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita economica per l'insieme dell'area euro, allo 0,6% quest'anno e 1,3% il prossimo. Per la Germania stima dopo un meno 0,1% del Pil nel 2023 un più 0,3% quest'anno e un 1,1% nel 2025 mentre per la Francia 0,6% di crescita quest'anno e 1,2 l'anno prossimo. L'attesa di crescita più forte riguarda la Spagna con l'1,5% quest'anno e più 2% nel 2025. Ritoccate al rialzo, invece, le previsioni di crescita economica globale di quest'anno al 2,9%, mentre ha confermato l'attesa sul 2025 al 3%. Per gli Stati Uniti l'OCSE ha rivisto al rialzo la stima di crescita di quest'anno di 0,6 punti percentuali al 2,1% e ha confermato l'attesa sul 2025 all'1,7%. Per la Cina, invece, ha confermato la previsione di crescita del 4,7% per quest'anno e del 4,2% per il prossimo. L'economia che cresce di più a livello globale tra quelle elencate resta l'India, con un 6,2% di espansione quest'anno e 6,5% nel 2025. L'OCSE ha poi effettuato una revisione a rialzo sul Pil della Russia e dopo il 3,1% di crescita del 2023, nonostante le sanzioni decise dai paesi del G7 e altri Stati occidentali per l'invasione dell'Ucraina, sul 2024 è atteso un più 1,8% mentre sul 2025 è stato confermato un più 1%.

[Vai al documento](#)



Email inviata con 

[Unsubscribe](#) | [Disiscriviti](#)